

Codice M-DG Ministero della Giustizia	
AOC 02003002203	
912/2018U	
20 FEB 2018	
Funzione	Recepibilità
Fascicolo	Sottofascicolo

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI
DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente **Comune di Acquanegra sul Chiese** avente sede in Acquanegra sul Chiese piazza XXV Aprile n. 1 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Monica De Pieri, nata a Mantova il 01/02/1965 e residente a Acquanegra sul Chiese via Curtatone Montanara n. 111/A - C.F. DPRMNC65B41E897H, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in

Monica De Pieri

conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: **lavori di manutenzione non specialistica sul territorio di Acquanegra sul Chiese**

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **Responsabile Servizi Sociali ed ufficio tecnico.**

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.


Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.



Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.


Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dal 20.02.2018.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.


Mantova, 20.02.2018.

(Sig.ra Monica De Pieri)



Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani





VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore 18:00 nell'apposita sala, venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1. De Pieri Monica
2. Bini Nicola
3. Tosi Carlo

Pres./Ass.
P
P
P
3 / 0

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dr. Giuseppe Capodici.

Assume la Presidenza il **SINDACO**, Monica De Pieri.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare sul seguente

O G G E T T O

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL D.LGS. 28.08.2000 N. 274 E 2 DEL D.M. 26.03.2001 PRESSO IL COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede, all’art. 6, che i Comuni “nell’esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”;

CONSIDERATO:

- che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000, n. 274 e successive modificazioni, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che tra le forme/azioni di giustizia ripartiva si evidenzia la mediazione che la raccomandazione 9919 del Consiglio d’Europa, definiva come “Procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo (mediatore);
- che nell’ambito dell’esecuzione della pena dei condannati adulti, particolare rilievo assumono le norme di cui all’art. 47 comma 7 L. 26 Luglio 1975 n. 354 “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e all’art. 27 comma 1 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività o quale parte offesa del fatto criminoso;
- un’azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un’attività di indubbia valenza per il reo in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

PRESO ATTO CHE il Ministero della Giustizia, con atto del 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula di accordi per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

PRESO ATTO CHE il Comune di Acquanegra sul Chiese rientra tra quelli indicati nell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274;

PRESO ATTO che il DPR 616/77 all’art. 23 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all’assistenza post-penitenziari;

VISTO lo schema di accordo, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il Tribunale di Mantova, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001;

PRECISATO CHE l'accordo in oggetto ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete

PRECISATO, in particolare, che non rientrano nell'accordo in oggetto borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di accordo con il Tribunale di Mantova, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI DEMANDARE** al Servizio competente ogni atto connesso e conseguente al presente provvedimento.
- 3) **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to: Monica De Pieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Giuseppe Capodici

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il presente atto è stato pubblicato in data odierna all'albo pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato compreso nell'elenco delle deliberazioni comunicate, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del TU. n.267/2000).

Acquanegra sul Chiese, li 21-11-2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe Capodici

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Malcisi Flavio




Scade il 11.08.2018
DIRITTI: Euro 5,42

AO 4481371



IPZS - OFFICINA CV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ACQUANEGRA SUL CHIESE
(MANTOVA)

CARTA D'IDENTITA'

N° AO 4481371

DI
DE PIERI
MONICA

Cognome..... **DE PIERI**
Nome..... **MONICA**
nato il..... **01.02.1985**
(alto n..... **188** p..... **I S. A**)
a..... **MANTOVA (MN)** (.....)
Cittadinanza..... **ITALIANA**
Residenza..... **ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)**
Via..... **VIA CURTATONE MONTANARA, 111/A**
Stato civile..... **=====**
Professione..... **CASALINGA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1,67**
Capelli..... **CASTANO CHIARO**
Occhi..... **MARRONI**
Segni particolari..... **N.B.**



Firma del titolare..... *Monica De Pieri*
ACQUANEGRA SUL CHIESE..... **11.08.2008**

Impronta del dito
indice sinistro..... *[Signature]*

